

clpi della Casa Reale che abbiano 25 anni compiuti, e in difetto, fra i Grandi Ufficiali della Corona.

IV.

In difetto di destinazione da parte del Re, la Reggenza è deferita al Principe della Casa Reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25. anni compiuti.

V.

In caso che il Re non avesse destinato il Reggente, e che alcun Principe della Casa Reale non avesse compiuto i 25 anni, il Senato (o la Consulta) elegge il Reggente fra i Grandi Ufficiali della Corona.

VI.

Se, a motivo della minorità del Principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla Reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo, o ad un Grand' Ufficiale della Corona, il Reggente ch'è entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggioranza del Re.